

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **11/2006** (ECLI:IT:COST:2006:11)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **GALLO F.**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **09/01/2006**

Deposito del **13/01/2006**; Pubblicazione in G. U. **18/01/2006**

Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, lett. c) e d), della legge della Regione Umbria 06/08/2004, n. 18.

Massime: **30080**

Atti decisi: **ric. 101/2004**

ORDINANZA N. 11 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 ottobre 2004 e depositato il 26 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in

favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

che la Regione Umbria non si è costituita;

che, con atto depositato il 6 aprile 2005, il ricorrente - premesso che la Regione Umbria, con la legge 23 dicembre 2004, n. 32 (Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie) ha apportato alle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da far venire meno gli originari vizi di legittimità costituzionale - ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.